



ISTITUTO COMPRENSIVO OVEST 1 – BRESCIA

Viale C. Colombo, 30 – 25127 Brescia – C.F.: 80050570177

Cod. Mecc.: BSIC885009

Tel. 030 310897 – Fax 030 3730018

e-mail: bsic885009@istruzione.it - pec: bsic885009@pec.istruzione.it

www.icovest1brescia.edu.it

Brescia, 09/01/2022

Ai Genitori degli Alunni
Al Personale Docente ed ATA

Oggetto: Trasmissione delle disposizioni di cui alla Nota congiunta Ministero dell'Istruzione e Ministero della Salute del 8 gennaio 2022 prot.n. 0000011 avente ad oggetto "nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative"

Con la presente si trasmettono le disposizioni relative alle nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS COV 2 in ambito scolastico di cui alla Nota congiunta Ministero dell'Istruzione e Ministero della Salute prot.n. 0000011 del 8 gennaio 2022:

SCUOLA DELL'INFANZIA

In presenza di un caso di positività nella sezione vengono disposte le seguenti misure.

Per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede:

- attività didattica: sospesa per 10 giorni;
- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

SCUOLA PRIMARIA

In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure:

Per gli alunni frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- attività didattica: in presenza.
- misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5). In merito all'esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'auto-sorveglianza. In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in auto sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.

In presenza di almeno due casi positivi vengono disposte le seguenti misure **per i compagni di classe**:

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure:

Per gli alunni frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- attività didattica: in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;
- misura sanitaria: auto-sorveglianza

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'auto-sorveglianza.

In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

- A) **per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo** si prevede:
- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
 - misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.
- B) **per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo**, si prevede:
- attività didattica: in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;
 - misura sanitaria: auto-sorveglianza

Per il caso in esame corre l'obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, **i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato. L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso.** Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente "per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]".

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all'art. 5, favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

Ulteriori precisazioni al fine di favorire l'applicazione delle nuove disposizioni

Si ritiene utile richiamare i seguenti punti di attenzione:

• **il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza prevede:** "è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19." (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021)

• **non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°** (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133);

• **i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19.**

Per far favorire la consultazione, si comunica che:

- La circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021 avente ad oggetto " Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron

(B.1.1.529)” è reperibile al seguente link: <https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=84773&parte=1%20&serie=null>;

- il Decreto-legge n. 1 del 7701/2022 è reperibile al seguente link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/07/22G00002/sg>;
- La Nota congiunta Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute del 8 gennaio 2022 prot.n. 0000011 avente ad oggetto “nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative” è reperibile al seguente [link://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-gestione-dei-casi-di-positivita-inviata-la-nota-operativa-per-l-applicazione-del-decreto-legge-approvato-il-5-gennaio](https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-gestione-dei-casi-di-positivita-inviata-la-nota-operativa-per-l-applicazione-del-decreto-legge-approvato-il-5-gennaio).

Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Mariarosaria Marinaro

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993*